ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6341 del 04/12/2023

Oggetto CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE

PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO DOMESTICO COMUNE: CAMUGNANO (BO) TITOLARE: MAESTRINI RINO CODICE PRATICA N. BO18A0052

Proposta n. PDET-AMB-2023-6588 del 04/12/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE

SUPERFICIALI AD USO DOMESTICO

COMUNE: CAMUGNANO (BO)

TITOLARE: MAESTRINI RINO

CODICE PRATICA N. BO18A0052

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti
che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze
in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della
qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

- corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;
- viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti
 di concessione di acque pubbliche:
- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;
- preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri
dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in \in 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2018/27283 del 20/11/2018 e successive integrazioni: Prot. n. PG/2019/8186 del 17/01/2019; Prot. n. PG/2019/57817 del 10/4/2019; Prot. n. PG/2019/99851 del 25/06/2019 (procedimento BO18A0052), con le quali MAESTRINI RINO, CF: MSTRNI46L09B572F, ha richiesto la concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali:

- con una portata massima di 0,5 1/s per complessivi 80 metri cubi/anno (mc/a);
- per l'alimentazione di un bagno di un edificio residenziale, ad uso esclusivo del proprio nucleo familiare

- di 4 persone, dotato di sciacquone, bidet, lavabo, doccia e lavatrice, in un area non servita dall'acquedotto pubblico;
- dal Rio di Vesina, nel punto in sponda destra, antistante il terreno censito al Catasto terreno del comune di Camugnano al Foglio 82 mappale 144, di coordinate UTM RER X:664563 e Y:885462;
- mediante un pozzetto di derivazione in calcestruzzo prefabbricato di dimensioni 30x30x30 cm, seminterrato, con imposta di chiusura al tetto e con apertura laterale di derivazione di sezione 15x10 cm, protetta da griglia metallica, la cui soglia di base è posta ad una quota superiore di 2,04 cm dal livello idrometrico corrispondente al DMV calcolato di 3 l/s. Il pozzetto è dotato di foro sommitale con tubazione di scarico di troppo pieno al Rio di Vesina e di foro di fondo da cui diparte una tubazione di adduzione in polietilene di 32 mm di diametro, dapprima, fino ad un serbatoio di decantazione con scarico di troppo pieno al Rio di Vesina, e, successivamente, fino al serbatoio di accumulo a monte dell'utenza, dotato di valvola di chiusura e tubazione di troppo pieno a fosso adiacente;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'uso di acque pubbliche richiesto è assimilato all'uso domestico comportante un prelievo massimo fino a 2 1/s, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera p) del RR n. 41/2001 e ai sensi della DGR n. 609/2002;

considerato che:

- la derivazione è ubicata all'interno del Parco regionale del Laghi di Suviana e Brasimone e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR n.41/2001;
- preso atto del nulla osta, con prescrizioni, alla
 derivazione richiesta, espresso dall'Ente di Gestione per i
 Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale con Atto n. 133 del
 03/07/2019, acquisito agli atti al Prot. n. PG/2019/104494
 del 03/07/2019 ed allegato come parte integrante del presente
 atto (Allegato 1);

preso atto del nulla osta idraulico, con prescrizioni,
alla derivazione richiesta, espresso dal Settore Sicurezza
Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno della Regione

Emilia-Romagna con Atto n. 3146 del 10/10/2023, acquisito agli atti al Prot. n. PG/2023/173281 del 12/10/2023 ed allegato come parte integrante del presente atto (Allegato 2);

preso atto della mancata trasmissione da parte della Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del RR n.41/2001 con il Prot. n. PG/2019/14745 del 29/01/2019, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse, la derivazione:

- interessa, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 e della DGR n. 2293/2021, il corpo idrico superficiale non classificato, denominato Rio di Vesina, tributario in destra idrografica del corpo idrico classificato Limentra di Treppio tratto monte, codice IT09CI_I021RE561IR;
- comporta, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", un rischio ambientale (repulsione) per il corpo idrico d'interesse Rio di Vesina per impatto lieve e stato ecologico elevato, che ha reso necessario indagare più in dettaglio l'impatto della derivazione sulle altri componenti idromorfologiche, chimico-fisiche e biologiche;

verificato che i quantitativi derivati non sono in
eccesso rispetto a quanto raccomandato dalla DGR n. 1915/2016
equiparando l'uso richiesto con quello
acquedottistico/potabile;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti e delle verifiche di compatibilità effettuate, la derivazione richiesta può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto di cui si richiamano, in particolare:

- l'installazione di un dispositivo di misura dei volumi di acqua derivati sulla tubazione di adduzione in uscita dal pozzetto di derivazione;

- il rispetto del DMV pari a 3 l/s tramite posizionamento della soglia di base dell'apertura laterale del pozzetto di derivazione ad una quota superiore di 2,04 cm dal livello idrometrico corrispondente al DMV calcolato di 3 l/s;
- le specifiche condizioni e prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Orientale e nel Nulla osta idraulico Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno della Regione Emilia-Romagna (Allegati 1 e 2);

verificato che sono stati effettuati i seguenti
pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio
della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 195,00;
- del canone di concessione annuale 2023 di € 9,55;
- del deposito cauzionale di € 250,00;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/202695 del 29/11/2023;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario
all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) di rilasciare a MAESTRINI RINO, CF: MSTRNI46L09B572F, la concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali:
- con una portata massima di 0,5 l/s per complessivi 80 metri mc/a;
- per l'alimentazione di un bagno di un edificio residenziale, ad uso esclusivo del proprio nucleo familiare di 4 persone, dotato di sciacquone, bidet, lavabo, doccia e lavatrice (uso domestico);
- dal Rio di Vesina, mediante un pozzetto di derivazione in calcestruzzo prefabbricato di dimensioni 30x30x30 cm, seminterrato, ubicato nel punto in sponda destra, antistante il terreno censito al Catasto terreno del comune di

Camugnano al Foglio 82 mappale 144, di coordinate UTM RER X:664563 e Y:885462.

La concessione è rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- b) la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2032. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;
- c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;
- d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di approvare l'allegato Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
- 3) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'esercizio della derivazione sono contenute nel:

- nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale rilasciato con Atto n.133 del 03/07/2019;
- nulla osta idraulico del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno della Regione Emilia-Romagna rilasciato con Atto n. 3146 del 10/10/2023,

che costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (Allegati 1 e 2);

- 4) di stabilire che il canone annuale 2023 per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € 9,55; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - 6) di stabilire che il concessionario dovrà:
- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito <u>payer.lepida.it</u> (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);
- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;
- 7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti

- gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;
- 8) di stabilire che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e s.m.i., è fissata in € 250,00, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR n. 2/2015; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;
- 13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 14) di notificare la presente concessione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e al Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno della Regione Emilia-Romagna, per gli aspetti di competenza;
- 15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli Ubaldo Cibin;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata a MAESTRINI RINO, CF: MSTRNI46L09B572F

Art. 1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene dal corpo idrico superficiale Rio di Vesina, tributario in destra idrografica del corpo idrico classificato Limentra di Treppio tratto monte, codice ITO9CI_IO21RE561IR, mediante un opera di presa fissa ubicata nel punto in sponda destra, antistante il terreno censito al Catasto terreno del comune di Camugnano al Foglio 82 mappale 144, di coordinate UTM RER X:664563 e Y:885462, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;
- B) l'opera di presa è costituita un pozzetto di derivazione in calcestruzzo prefabbricato di dimensioni 30x30x30 cm, seminterrato, con imposta di chiusura al tetto e con apertura laterale di derivazione di sezione 15x10 cm, protetta da griglia metallica, la cui soglia di base è posta ad una quota superiore di 2,04 cm dal livello idrometrico corrispondente al DMV calcolato di 3 l/s. Il pozzetto è dotato di foro sommitale con tubazione di scarico di troppo pieno al Rio di Vesina e di foro di fondo da cui diparte una tubazione di adduzione in polietilene di 32 mm di diametro, dapprima, fino ad un serbatoio di decantazione con scarico di troppo pieno al Rio di Vesina, e, successivamente, fino al serbatoio di accumulo a monte dell'utenza, dotato di valvola di chiusura e tubazione di troppo pieno a fosso adiacente;
- C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 0,5 1/s, per un volume massimo di 80 mc/a, ad alimentazione di un bagno di un edificio residenziale, ad uso esclusivo del nucleo familiare, dotato di sciacquone, bidet, lavabo, doccia e lavatrice. Tale uso è assimilato all'uso domestico comportante un prelievo massimo fino a 2 1/s, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera p) del RR n. 41/2001 e ai sensi della DGR n. 609/2002;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso

dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.

Art. 3 Prescrizioni

A) <u>Il concessionario deve</u>:

- installare idoneo dispositivo di misura dei volumi di acqua derivati sulla tubazione di adduzione in uscita dal pozzetto di derivazione;
- trasmettere all'amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di misura, i dati dei volumi di acqua derivati;
- esercitare la concessione subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti il **deflusso** minimo vitale (DMV) di 3 l/s. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo, con chiusura del pozzetto di derivazione;
- B) Il concessionario è tenuto, inoltre, al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'esercizio della derivazione, contenute nel Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e nel Nulla osta idraulico del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno della Regione Emilia-Romagna trasmesse al titolare in allegato al presente atto (allegati 1 e 2).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla turnazione del prelievo, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve sospendere ogni prelievo, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2032 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla

concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, <u>prima della scadenza della concessione</u> con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla cessazione dell'utenza per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può limitare, sospendere o revocare anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e

successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8 Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9 Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito** cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10 Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Firmato dal concessionario per accettazione

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.